

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Il presente Regolamento disciplinare sostituisce ed integra il precedente Regolamento alla luce di quanto enunciato nel DPR n. 235 del 21 novembre 2007 che ha portato significative integrazioni al DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria).

Art. 1 Vengono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti che si configurano come violazione delle regole prescritte nel Regolamento di Istituto e violano i doveri degli studenti così come elencati all'art. 3 del DPR 24 giugno 1998 n. 249.

Art. 2 In particolare verranno presi in considerazione i seguenti comportamenti:

1. mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA o dei compagni che si manifesti con gli atti o con le parole. Tali comportamenti verranno valutati nella loro gravità anche in relazione alla portata del danno o dell'offesa subiti da chi ne è stato vittima;
2. danneggiamenti volontari ad attrezzature, suppellettili, arredi, strutture e, in generale beni della scuola. Danneggiamenti volontari di beni privati collocati all'interno dell'Istituto in forma permanente o temporanea;
3. ritardi ripetuti negli ingressi all'inizio delle lezioni o al cambio dell'ora. Scarsa puntualità od omissioni nell'assolvimento dei doveri scolastici: consegna elaborati, riconsegna di compiti corretti, rispetto delle scadenze di verifica programmate, consegna e/o riconsegna di comunicazioni inviate alle famiglie, mancata o ritardata presentazione delle giustificazioni per assenze o ritardi ecc.;
4. falsificazioni di documenti o atti (giustificazioni, valutazioni, compiti in classe ...);
5. violazione della normativa di sicurezza, sia che configuri l'adozione di comportamenti pericolosi per i responsabili o per altri, sia che si configuri semplicemente come mancato rispetto delle norme;
6. violazione del divieto di fumare nei locali della scuola;
7. violazione del divieto di utilizzo improprio di dispositivi elettronici di riproduzione fissa o in movimento delle immagini all'interno dell'istituto.

Art. 3 Per tali comportamenti vengono previste le seguenti sanzioni applicabili proporzionalmente alla gravità delle violazioni e all'eventuale recidiva:

- a) semplice richiamo verbale ad opera del docente che rileva l'infrazione o del docente coordinatore di classe o del Dirigente scolastico (o di un suo delegato);
- b) richiamo scritto ad opera del docente coordinatore di classe controfirmato dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato). Nel caso l'infrazione venga compiuta al di fuori dell'aula di appartenenza e non sia rilevata da un docente della classe, il richiamo scritto verrà disposto direttamente dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato). Di tale richiamo verrà data notizia alla famiglia dello studente;
- c) sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni. Il provvedimento verrà preso dal Consiglio di classe di appartenenza dello studente (sola componente docenti) presieduto dal Dirigente

scolastico (o da un suo delegato), dopo aver ascoltato lo studente interessato che sarà invitato ad esporre le proprie ragioni. Alla riunione potranno essere presenti i genitori dello studente;

d) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni, fino a giungere, nei casi più gravi, all'esclusione dallo scrutinio finale o alla mancata ammissione agli Esami di Stato. Il provvedimento verrà preso dal Consiglio di Istituto dopo aver ascoltato lo studente interessato che sarà invitato ad esporre le proprie ragioni. Alla riunione potranno essere presenti i genitori dello studente. Sanzioni disciplinari di tale gravità potranno essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. In particolare lo studente potrà essere allontanato dalla comunità scolastica se si renderà responsabile di reati che violano la dignità e il rispetto della persona e in tal caso la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 4 In particolare per le violazioni di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 la sanzione minima prevista è quella del richiamo scritto. Per le violazioni di cui al punto 2 oltre alle sanzioni sopra individuate è previsto il risarcimento del danno provocato, secondo la quantificazione che verrà operata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Art. 5 Per ogni provvedimento disciplinare che preveda l'allontanamento per un periodo dalle lezioni è prevista la possibilità di impugnazione da parte dello studente entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione di fronte all'organo di garanzia interno, istituito con delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 6 Ogni sospensione dall'attività didattica può essere convertita, a giudizio dell'organo collegiale erogante e previo accordo con l'interessato, con attività a favore della comunità scolastica.

Art. 7 In qualsiasi caso gli operatori scolastici, Dirigente scolastico e docenti in prima linea, cureranno che a fronte di comportamenti sanzionabili, venga comunque intrapresa un'opera educativa che serva a far prendere coscienza al responsabile dei propri doveri e concorra a ripristinare nella comunità rapporti civili e corretti.